



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

Ai Sigg.ri

Presidenti delle Corti d'appello e relative Sezioni distaccate

E, p.c.

Ai Sigg.ri

Procuratori generali presso i rispettivi Uffici

Oggetto: art. 24, commi 6-bis e segg., d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020

Si trasmette la nota allegata con preghiera di diffonderla a tutti gli uffici di merito del distretto.

Roma, 5 MAR 2021

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

*Si comunica
al Presidente e ai Consiglieri
e responsabile cancellerie
centrali della Corte
Al Dirigente amministrativo*

Il Primo Presidente
Pietro Curzio

*Ai Presidenti dei COA
del distretto*

Potenza 9.3.2021

**Il Presidente della Corte
Dott.ssa Rosa Patrizia SINISI**



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

1. La legge n. 176 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 ha introdotto significative innovazioni in merito alla possibilità di depositare atti d'impugnazione, motivi nuovi, memorie ed altri atti di analoga tipologia (art. 24, comma 6-*quiquies*) tramite posta elettronica certificata (art. 24, comma 4).

La novella ha, tra l'altro, previsto che *«fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale»*.

Poiché le nuove forme di deposito incidono sull'ammissibilità dell'atto, è indispensabile la verifica e l'attestazione di quanto sopra indicato, sì da consentire al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di compiere le proprie valutazioni in merito.

L'art. 24, comma 6-*sexies* della citata legge stabilisce, infatti, che *«Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei*

sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».

È, perciò, essenziale che le cancellerie dei giudici di merito verifichino e facciano constare che l'atto pervenuto tramite pec é sottoscritto con firma digitale al pari degli atti eventualmente allegati. Il giudice dell'impugnazione, infatti, riceve una copia «cartacea» di tipo anastatico dalla quale non è possibile verificare il rispetto dei suddetti requisiti che la legge richiede a pena di inammissibilità (art. 24, comma 6-sexies).

La verifica dell'apposizione di una valida firma digitale deve essere effettuata dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che ha ricevuto l'atto di impugnazione; tale attività può essere agevolmente compiuta impiegando un software gratuito (FirmaOk; ArubaSig; ecc.), già distribuito e, comunque, agevolmente scaricabile.

2.La novella prevede, inoltre, che *«l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate»* (art. 24, comma 6-ter).

Per gli atti depositati telematicamente si rende, quindi, necessario verificare anche la correttezza dell'indirizzo del mittente (avvocato), che deve risultare dal Reg.Ind.E. (art. 24, comma 4), e del destinatario (casella dedicata al deposito degli atti penali, secondo l'attuale decreto direttoriale del 9/11/2020, che si trova pubblicato sul portale dei servizi telematici: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW8024)

Tali attività di verifica e attestazione, che incombono sulla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, sono prioritariamente finalizzate a investire il suddetto giudice del nuovo compito che la legge gli attribuisce: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione che non rispetta i suddetti requisiti.





Infatti, a norma dell'art. 24, comma 6-septies, della legge n. 176 del 2020, «*nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato*».

Tali adempimenti, come si è detto, riguardano il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato e riceve l'impugnazione per via telematica, fermo restando che spetta alla Corte di cassazione di effettuare analoghe verifiche per le impugnazioni e gli altri atti che la stessa riceve direttamente (motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.; istanze di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.; istanze di ricusazione ex art. 38 cod. proc. pen.; istanze di modifica della misura cautelare ex art. 714 e in caso di m.a.e.), nonché, a posteriori, di verificare ulteriormente l'ammissibilità delle impugnazioni telematiche presentate al giudice di merito a da questo trasmesse ex artt. 590 cod. proc. pen. e 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

L'omessa o imprecisa annotazione – da parte della cancelleria del giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato all'atto della ricezione dell'impugnazione trasmessa per via telematica – degli elementi relativi alle regolarità formale dell'impugnazione rischia di rendere impossibile il successivo controllo da parte del giudice di legittimità.

Le cancellerie degli uffici di merito che ricevono atti d'impugnazione (appelli, ricorsi per cassazione, richieste di riesame, etc.) da trasmettere al giudice dell'impugnazione (Corte d'appello; Corte di cassazione; etc.), devono, perciò, compiere le suddette attività di verifica e farne formale attestazione sulla copia stampata dell'atto.

Si evidenzia, anche al fine di rendere agevole l'attività di cancelleria, che sarà sufficiente:

- stampare il messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, in quanto da esso risultano: l'indirizzo del mittente e del destinatario; l'oggetto del messaggio (ricorso \ appello avverso ...); l'indicazione degli atti ad esso allegati i quali riportano, di regola, l'estensione informatica del formato di sottoscrizione (“p7m”; “pdf.signed”);

- aprire l'atto di impugnazione e gli allegati, verificando la firma digitale mediante il software gratuito di cui si è detto;



- stampare i suddetti atti e unirli al messaggio già stampato;
- annotare sul messaggio stampato di avere: a) verificato la firma digitale del soggetto che ha sottoscritto l'atto; b) verificato la correttezza della casella destinataria (compito agevole posto che si tratta di una casella nota all'ufficio e che deve essere quella specificamente indicata nel decreto direttoriale di cui si è detto); c) verificato la casella del mittente che risulta dal Reg.Ind.E., agevolmente consultabile *on line* sul portale dei servizi telematici.

Tali adempimenti di cancelleria devono essere compiuti «ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo», essendo del resto previsto che gli uffici provvedano «all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza» (art. 24, comma 5), nonché della rituale sottoscrizione digitale dell'atto e degli eventuali allegati.

Come si è detto, qualora la cancelleria rilevi delle irregolarità è tenuta a investire immediatamente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato al fine di emettere l'ordinanza di cui all'art. 24, comma 6-*septies*, della legge n. 176 del 2020.

3. Tenuto conto, infine, che per il deposito degli atti giudiziari penali, nei casi in cui ciò è consentito dall'art. 24 della legge n. 176 del 2020, è specificamente prevista una casella di posta elettronica certificata, è opportuno che le cancellerie, diverse da quella specificamente deputata alla gestione della casella di pec indicata nel cennato decreto direttoriale (ad esempio l'Ufficio del Protocollo o altre articolazioni amministrative), provvedano a respingere i messaggi di posta impropriamente trasmessi, precisando che la casella non è abilitata alla ricezione degli atti processuali a norma dell'art 24 della legge n. 176 del 2020 e del decreto direttoriale del 9/11/2020.

Tale informativa di cortesia, che esonera dalla gestione dell'atto irritualmente pervenuto, è finalizzata a consentire, in un'ottica di leale collaborazione, al mittente di rispettare i termini di impugnazione, se già non decorsi.

4. Nel chiedere la collaborazione delle SS.LL. ai fini della diffusione della presente nota, rappresento che la stessa è destinata a integrare, con riguardo alle

impugnazioni trasmesse telematicamente, la direttiva sulla formazione dei fascicoli di impugnazione, già emanata con nota circolare in data 17/04/2019 n. 7003 di prot., con la quale sono fornite puntuali indicazioni ai fini degli adempimenti di cui all'art. 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., circolare che conserva piena validità ed efficacia e che, perciò, si unisce alla presente per utile esame.

Roma, 5 MAR 2021

Il Primo Presidente

Pietro Curzio

